

COMUNE DI CUPRAMONTANA  
Provincia di Ancona

CCD42016

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del Reg.      Data 31-07-20

-----  
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART.107, c. 5, D.L.18/2020)  
-----

L'anno **duemilaventi** , il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **21:00** , nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato nei previsti modi di legge si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica Prima convocazione.  
Fatto l'appello nominale risultano:

CERIONI LUIGI	P	MARCHEGIANI COSTANTINO	P
GIAMPIERI ENRICO	A	NOCCHI ANDREA	P
RICCI ANNA	A	FIorentINI FIORENZO	P
LUZI ALESSANDRO	P	CIMARELLI IRENE	P
ROSCINI CINZIA	A	DURASTANTI DEBORA	A
BELARDINELLI SARA	P	ROSSI IVANO	A
SORANA STEFANIA	P		

=====

TOTALE PRESENTI      8

TOTALE ASSENTI      5

Partecipa il Segretario Comunale Sig. BOCCI DR. ERSILIO. Il Sig. CERIONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e designando a scrutatori i tre Consiglieri, sigg. :

SORANA STEFANIA  
MARCHEGIANI COSTANTINO  
CIMARELLI IRENE

**Il Sindaco** illustra. Si propone la conferma delle tariffe 2019. Le ricorda dandone lettura ed elencando le riduzioni previste. Sottolinea che si tratta di riduzioni molto importanti; probabilmente con la tariffazione puntuale sarà difficile applicare queste riduzioni e saremo costretti ad individuare altre strade per favorire queste attività che sono essenziali. Alla luce della pandemia, per venire incontro alle utenze non domestiche, è prevista una riduzione del 25%. La norma consente che eventuali aumenti del 2020 possano essere splalmati in tre anni. Il CIS, finora, una parte della spesa dello spazzamento la pagava con i proventi del gas; questo non è più possibile e, quindi, il costo verrà caricato sui comuni in tre anni

**Il Consigliere Fiorentini** ritiene che le riduzioni siano importanti per salvaguardare le attività, anche se vanno coperte dai cittadini; condividono le impostazioni dell'atto e, per questo voteranno a favore. Raccomanda la pulizia ed il decoro del paese.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- ***il comma 652***, ai sensi del quale *"...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa*

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 31.7.20 il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto e validato dall'autorità competente e approvato dal Consiglio Comunale;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cupramontana, risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato ATA RIFIUTI – ATO2 ANCONA;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

- il **comma 683**, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: *“5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 29/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto l'articolo 13 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- a) riduzione del 10% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per i nuclei famigliari composti da n..5 componenti;
- b) riduzione del 20% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per i nuclei famigliari componenti da n. 6 componenti;
- c) riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 16 (ristoranti, trattorie, osterie);
- d) riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 17 (bar,caffè, pasticcerie);
- e) riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante);
- f) riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 7(Casa di cura e riposo);
- g) riduzione del 30% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 18 % (supermercati, pane e pasta, salumi e formaggi);
- h) riduzione del 20% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 19 (plurilicenze alimentari e/o miste).

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Vista la delibera ARERA n. 158/2020/R/Rif, che prevede l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti, alla luce dell'emergenza COVID -19:

#### A. RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

Per il solo anno 2020, sono previste le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

a. riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dall'8 marzo) per le attività con in seguenti codici ATECO: 45.11.01, 45.11.02, 47.71., 47.61, 47.62.20 (tabella 1a ALLEGATO A delibera ARERA);

b. riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codici ATECO: 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10, 47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82, 47.89, 96.02, - 91.02, 91.01, 59.14, 90.04, 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.10 (indicati nella tabella 1b ALLEGATO A delibera ARERA);

c. riduzione della quota variabile nella misura del 25% per le attività indicate nella Tabella 2, ALLEGATO A delibera ARERA;

Le riduzioni di cui ai punti a), b), c) sono riconosciute automaticamente.

Il costo di tali riduzioni ammonta a €. 14.000,00 e viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap 5800 del Bilancio di Previsone 2020, sufficientemente capiente;

Ritenuto di stabilire, anche per l'anno 2020, le seguenti agevolazioni:

- a) una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per i nuclei familiari composti da n..5 componenti;
- b) una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per i nuclei familiari componenti da n. 6 componenti;
- c) una riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 16 (ristoranti, trattorie, osterie);
- d) una riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 17 (bar,caffè, pasticcerie);
- e) una riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante);
- f) una riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 7(Casa di cura e riposo);
- g) una riduzione del 30% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 18 % (supermercati, pane e pasta, salumi e formaggi);
- h) una riduzione del 20% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 19 (plurilicenze alimentari e/o miste).

3. Di dare atto che le riduzioni di cui al precedente punto

il cui costo di € 25.692,69 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 5800 del bilancio di previsione finanziario 2020, sufficientemente capiente;

Visto il Piano economico finanziario 2019, allegato alla presente (All. A), approvato con delibera di C.C. n. 9 del 29/03/2019 dal quale emergono costi complessivi *così ripartiti*:

*COSTI FISSI* € 235.147,23

*COSTI VARIABILI* € 353.571,94

Dato atto che i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n. 158/1999 recante il 'metodo normalizzato' la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo*

*collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.*

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di

approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. **di approvare per l'anno 2020** le tariffe della TARI approvate per l'anno 2019, relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) lettera D) e E) applicati, **confermando l'impianto tariffario del 2019**, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

- a) una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per i nuclei familiari composti da n..5 componenti;
- b) una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per i nuclei familiari componenti da n. 6 componenti;
- c) una riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 16 (ristoranti, trattorie, osterie);
- d) una riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 17 (bar,caffè, pasticcerie);
- e) una riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non

- domestiche di cui alla categoria 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante);
- f) una riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 7(Casa di cura e riposo);
- g) una riduzione del 30% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 18 % (supermercati, pane e pasta, salumi e formaggi);
- h) una riduzione del 20% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla categoria 19 (plurilicenze alimentari e/o miste).

il cui costo di €. 25.692,69 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap 5800 del Bilancio di Previsione 2020 sufficientemente capiente;

- 3. di applicare le riduzioni previste da ARERA nella deliberazione n. 158/2020:

#### A. RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

Per il solo anno 2020, sono previste le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

- a. riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dall'8 marzo) per le attività con in seguenti codici ATECO: 45.11.01, 45.11.02, 47.71., 47.61, 47.62.20 (tabella 1a ALLEGATO A delibera ARERA);
- b. riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codici ATECO: 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10, 47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82, 47.89, 96.02, - 91.02, 91.01, 59.14, 90.04, 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.10 (tabella 1b ALLEGATO A delibera ARERA);
- c. riduzione della quota variabile nella misura del 25% per le attività indicate nella Tabella 2, della predetta delibera ARERA;
- d.

Le riduzioni di cui ai punti a), b), c) sono riconosciute automaticamente.

Il costo di tali riduzioni dell' importo presunto di €. 14.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap.5800 del Bilancio di Previsione 2020, sufficientemente capiente;

- 4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

**PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL'RT. 49 DEL D.LVO 18/08/2000 N. 267  
"TESTO UNICO"**

**PARERE DI REGOLARITA` TECNICA**

Visto con parere Favorevole

Li, 27.07.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Bocci Ersilio

---

**PARERE DI REGOLARITA` CONTABILE**

Visto con parere Favorevole

Li, 27.07.2020

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
f.to Bocci Ersilio

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to CERIONI LUIGI

**IL SEGRETARIO**  
F.to BOCCI DR. ERSILIO

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal .

Li, **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to BOCCI DR. ERSILIO

---

---

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`**

E` copia conforme all'originale.

Li, **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
BOCCI DR. ERSILIO

---

---

**ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- [ ] decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico".
- [ ] decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 1, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico".

Li, **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to BOCCI DR. ERSILIO

---

---

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`**

E` copia conforme all'originale.

Li, **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
BOCCI DR. ERSILIO